

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3817

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAISI, BUTTI, GARNERO SANTANCHÈ, SAGLIA**

Istituzione del marchio « *Made in Italy* »

*Presentata il 24 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue una finalità di tutela dei nostri prodotti e del nostro *brand* da sostenere anche nei consessi bilaterali e multilaterali a livello internazionale.

La fattispecie prevista agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, relativa all'origine delle merci, è sufficientemente ampia. Tuttavia esistono prodotti che potrebbero richiedere una protezione ancora più significativa come, ad esempio, le merci integralmente prodotte con materie prime italiane, ideazione e lavorazione in Italia. In tale senso quanto previsto nell'ambito WTO (indicazioni geografiche) e nell'ambito dell'Unione europea (direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, che stabilisce i criteri per l'etichettatura e la tracciabilità) garantisce una efficace tutela per tali prodotti. È da osservare, altresì, che

molti prodotti, sulla base della loro indiscussa eccellenza, riescono a comunicare già da soli la propria provenienza; dunque tali previsioni riguardano essenzialmente, se non esclusivamente, i prodotti « medi ».

A tutela dei nostri prodotti deve essere condotta la lotta alla contraffazione, nel senso di garantire una cornice di regole per il libero dispiegarsi delle risorse del Paese e per la sua affermazione.

In tal senso il Governo italiano si è impegnato su vari livelli:

a) in ambito WTO con riferimento alla proprietà intellettuale (accordo TRIPS — *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* — ed agricoltura) relativamente all'impegno negoziale sulle indicazioni geografiche (diritto dei popoli alla propria storia ed identità);

b) in ambito comunitario, proponendo di rivedere la normativa vigente per renderla più omogenea e prevedendo un

ampio ricorso al diritto penale nei casi di accertata violazione del diritto di proprietà intellettuale con relativa distruzione della merce;

c) a livello nazionale la legge n. 273 del 2002 (« Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza ») contempla misure per la lotta alla contraffazione prevedendo una delega al Governo per il riassetto della disciplina in materia di proprietà intellettuale, l'istituzione di dodici sezioni di tribunale specializzate, l'attribuzione all'autorità amministrativa del potere di distruzione, anche d'ufficio, della merce contraffatta.

Si illustra di seguito il contenuto della proposta di legge.

L'articolo 1 amplia il novero dei soggetti legittimati a richiedere l'uso del marchio, prevedendo i casi di « *full made in Italy* ». È stata anche precisata la titolarità del marchio, che spetta al Ministero delle attività produttive, il cui rilascio in concessione avviene secondo modalità da stabilire con un successivo provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Al comma 3 si prevede la necessità, ai fini dell'uso del marchio, di produrre idonea documentazione che comprovi il rispetto della normativa, specie comunitaria, in materia di caratteristiche merceologiche a tutela del consumatore.

Il comma 4 prevede, infine, l'apposizione del marchio esclusivamente sul prodotto finito.

L'articolo 3 fissa in due anni il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni nel diritto d'uso (il termine di tre anni attualmente previsto non sembra dare sufficienti garanzie qualora eventuali modifiche del ciclo produttivo alterino i prodotti con riferimento ai requisiti per l'utilizzo del marchio).

In caso di trasferimento di impresa è stata prevista la verifica della sussistenza dei requisiti per l'utilizzo del marchio in capo al nuovo concessionario (comma 5), poiché tale utilizzo presuppone una dichiarazione del concessionario stesso (articolo 2, comma 2), oltre alla sussistenza dei requisiti medesimi.

L'articolo 4 introduce un sistema sanzionatorio sostanzialmente legato alle norme del codice penale e alle leggi speciali in materia di abuso e contraffazione dei marchi e dei brevetti. Il richiamo appare sufficiente poiché le pene previste, pecuniarie e detentive, assicurano un buon effetto deterrente.

L'articolo 5 prevede un'azione di promozione del Ministero delle attività produttive a sostegno del marchio e per la valorizzazione della produzione italiana, al cui onere si provvede ai sensi dell'articolo 7.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Istituzione del marchio).

1. È istituito il marchio «*Made in Italy*» al fine di identificare le merci la cui produzione sia avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. La titolarità del marchio «*Made in Italy*» è del Ministero delle attività produttive che ne concede l'uso secondo modalità definite con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il marchio «*Made in Italy*» è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti.

4. Il marchio «*Made in Italy*» deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.

## ART. 2.

(Requisiti per la richiesta di attribuzione).

1. La richiesta di attribuzione del marchio «*Made in Italy*» è presentata dalle imprese interessate al Ministero delle attività produttive, unitamente alla documentazione comprovante che la produzione della merce è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

2. La documentazione di cui al comma 1 è corredata da una dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di lavoro e di contribuzione fiscale e previdenziale e da un'attestazione che escluda l'impiego di minori nella produ-

zione nonché il rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

ART. 3.

*(Condizioni per la continuazione  
nel diritto d'uso).*

1. Le imprese che hanno ottenuto il marchio « *Made in Italy* » hanno l'obbligo di presentare ogni due anni dalla data di concessione del marchio, a pena di decadenza, la documentazione di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero delle attività produttive può acquisire, da qualsiasi fonte, notizie atte a verificare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione del marchio « *Made in Italy* ».

3. Il Ministero delle attività produttive nel caso rilevi a carico dell'impresa violazioni nell'utilizzazione del marchio « *Made in Italy* » provvede a darne comunicazione all'autorità giudiziaria, inibendo cautelativamente l'uso del marchio.

4. Nel caso siano giudizialmente accertate gravi violazioni di legge a carico dell'impresa il Ministero delle attività produttive revoca il diritto all'uso del marchio « *Made in Italy* ».

5. Il trasferimento dell'impresa implica la verifica della sussistenza in capo al nuovo concessionario dei requisiti di cui all'articolo 2, ai fini del trasferimento del marchio « *Made in Italy* ».

ART. 4.

*(Sanzioni).*

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo del marchio « *Made in Italy* ».

2. L'uso illecito del marchio « *Made in Italy* » è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle

pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale. La condanna comporta la revoca del diritto all'uso del marchio.

3. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «*Made in Italy*» possono farne richiesta per prodotti diversi da quello per cui è stata disposta la revoca, decorsi due anni dal provvedimento.

4. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso del marchio «*Made in Italy*» possono farne nuovamente richiesta per lo stesso prodotto decorsi cinque anni dal provvedimento.

#### ART. 5.

*(Pubblicizzazione del marchio).*

1. Il Ministero delle attività produttive predispone programmi annuali di pubblicizzazione del marchio «*Made in Italy*» sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

#### ART. 6.

*(Registrazione del marchio comunitario).*

1. Il Ministero delle attività produttive promuove la registrazione del marchio comunitario, presso l'apposito Ufficio di armonizzazione ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

#### ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, pari

a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'unità previsionale di base 5.1.2.2 « Istituto commercio estero », capitolo 5102, « Somma da assegnare all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero ».

PAGINA BIANCA

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0045150\*